

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL MERCATO AGROALIMENTARE E DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL MERCATO DI ZOLINO PER IL TRIENNIO DAL 1 APRILE 2016 AL 31 MARZO 2019 MEDIANTE STIPULA DI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA L. N. 381/1991**

#### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Oggetto della presente procedura sono i servizi ausiliari presso il Mercato Agroalimentare e il servizio di pulizia dei servizi igienici del Mercato settimanale del quartiere Zolino così come specificato all'articolo 3 "Schede attuative", mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 381/1991, per le finalità di reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

Il presente servizio prevede, per il mercato agroalimentare, la collaborazione con il personale comunale per le seguenti attività ordinarie: accensione e spegnimento luci, apertura cancelli, apertura deposito, sbloccaggio bascula ad uso pubblico, spazzatura manuale al bisogno, per il ritiro dei documenti di accesso e collocazione degli operatori alla vendita e pulizie e, per il mercato di Zolino, le pulizie dei servizi igienici da effettuarsi con le tempistiche e le modalità riportate nell'articolo 4 "Schede attuative", nel rispetto dei CCNL e cd in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

Tutte le attività dovranno essere effettuate accuratamente ed a regola d'arte, in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto degli interventi.

#### **1.1 Personale addetto al servizio**

Le operazioni previste dovranno essere condotte da personale indicato nel *Programma di inserimento delle persone svantaggiate* così come indicato nella convenzione; tale personale dovrà essere formato idoneamente per risolvere le diverse necessità di intervento.

Il personale addetto al servizio dovrà indossare tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla normativa vigente e indossare il cartellino di riconoscimento così come prescritto dal D. Lgs. n. 81/2008.

Il personale addetto al servizio ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività.

Il personale addetto al servizio ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".

Si chiede che le attività in oggetto vengano svolte da un operatore titolare che si occupa di tutte le attività e venga individuato un operatore in sostituzione. Nel caso di assenza dell'operatore titolare l'azienda dovrà avvertire tempestivamente dell' assenza tramite mail.

## 1.2 Prodotti

I prodotti impiegati per la pulizia del Mercato di Zolino dovranno essere conformi alle norme di legge sulla biodegradabilità ( $\geq 90\%$ ), tossicità, infiammabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, modalità d'uso. Tutti i prodotti dovranno essere privi di formaldeide, nichel, cromo, cobalto neomicina, etilendiammina; in nessun caso potranno essere utilizzati prodotti classificati come pericolosi per l'ambiente e dannosi per la salute secondo il D. Lgs. n. 62/2003. Non è ammesso l'uso di alcool, ammoniaca, acidi forti ed altri prodotti che possano corrodere le superfici soggette alle operazioni di pulizia.

Tutti i prodotti dovranno essere corredati dalle relative schede tecniche e di sicurezza che dovranno essere conservate ed esibite a richiesta dalla ditta affidataria del servizio.

## 1.3 Macchinari

Ogni macchinario, se utilizzato, dovrà essere certificato e conforme alle prescrizioni tecniche ed antinfortunistiche vigenti nazionali e comunitarie.

Gli aspiratori devono essere dotati di meccanismo a filtraggio di aria prescritto dalla normativa vigente.

## 1.4 Tipologia di interventi

I servizi da erogare dovranno essere articolati in relazione alla tipologia del servizio richiesto nelle schede attuative, alla periodicità delle operazioni, alle modalità organizzative degli addetti impiegati nel servizio, alla qualificazione degli operatori per tipologia di servizio erogato e delle dotazioni meccaniche utilizzate.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PER IL MERCATO AGROALIMENTARE Viale Rivalta 10/12	FREQUENZA	ORARIO		NUMERO OPERATORI
		Estivo	Invernale	
Accensione e spegnimento luci, apertura cancelli, apertura deposito, sbloccaggio bascula ad uso pubblico, spazzatura manuale al bisogno, collaborazione con il personale del mercato per il ritiro dei documenti di accesso e collocazione degli operatori alla vendita. A disposizione della direzione per eventuali necessità che si dovessero creare (es. neve e altri eventi non prevedibili).	3 volte alla settimana (mart. giov. sab.)	dalle ore 5.00 alle ore 7.30	dalle ore 5.30 alle ore 8.00	1

Spazzatura manuale, svuotamento cestini rifiuti dell'area mercatale compresa la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, sanificazione della superficie della vendita animali vivi mediante lavaggio, chiusura deposito e bascula. Spegnimento luci (periodo invernale) Detersione dei due lavabi esterni comprensivi dell'intera nicchia e ripristino materiale di consumo.	3 volte alla settimana (mart. giov. sab.)	dalla chiusura del mercato al termine operazioni	1
Pulizia ufficio di direzione mercato, (spazzatura e detersione pavimenti, detersione delle suppellettili), pulizia del bagno all'interno dell'ufficio, svuotamento cestini rifiuti, reintegro materiali di consumo del bagno. Al bisogno eventuale pulizia dell'area esterna.	3 volte alla settimana (lun. mer. ven.)	entro le ore 12.00	1
Spolvero mobili, pulizia vetri ufficio di direzione, compreso le bacheche esterne e gli espositori per il materiale informativo, spazzatura, detersione pavimento e lavaggio vetri del deposito.	mensile (lun. mer. ven.)	entro le ore 12.00	1
Pulizie straordinarie area mercatale esterna: lavaggio mediante l'utilizzo della gomma arrotolabile già presente nella struttura.	Quindicinale: nella giornata di lunedì	entro le ore 12.00	1
Pulizie straordinarie area mercatale esterna: lavaggio pavimentazione e pareti mediante l'utilizzo di cannello di acqua in pressione fornito da codesta amministrazione. Ripasso segnature posteggi con vernice spray.	semestrale (lun. mer. ven.)	entro le ore 12.00	1

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PER IL MERCATO DI ZOLINO parrocchia di Zolino Via Villa n. 13	FREQUENZA	ORARI	NUMERO OPERATORI
Pulizia ordinaria di un bagno sito nei locali della parrocchia di Zolino (Via Villa n. 13) bagno a servizio degli operatori del mercato pomeridiano del giovedì. Nel locale non è presente un ripostiglio in cui collocare attrezzatura (scope, stracci, ecc.) e riporre materiale (detergenti, ecc.). Il locale è di circa mq. 8 (mt. 2 x mq. 4) composto di bagno e antibagno	1 volta alla settimana il giovedì, tranne che nei mesi di luglio ed agosto	Arco di orario compreso tra le ore 13.00 e le ore 15.00 (o diverso da concordare, ma sempre di giovedì)	1

### 1.5 Forniture comprese nel servizio

Sono comprese nel servizio (salvo le esplicite esclusioni indicate nelle schede attuative) le forniture per le pulizie del Mercato di Zolino:

- a) tutte le attrezzature e tutti i materiali di consumo necessari al corretto svolgimento del servizio;
- b) materiali di consumo per i servizi igienici (carta igienica, salviette, sapone per le mani).

Sono esplicitamente esclusi dalla fornitura:

- arredo bagno, distributori e dosatori;
- spese per acqua ed elettricità;
- contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- attrezzature speciali per lavorazioni complesse quali ad esempio autoscale, ponteggi, ecc.

### 1.6 Precisazioni e prescrizioni

- a) il personale addetto al servizio dovrà provvedere al posizionamento del materiale di consumo dei servizi igienici;
- b) lo svuotamento dei cestini deve consistere, oltre che nello svuotamento dei cestini delle postazioni di lavoro anche nella raccolta differenziata, previa separazione di: carta, vetro, plastiche, lattine;
- c) la voce pavimenti deve intendersi comprensiva di tutte le superfici ed in generale ogni superficie calpestabile;
- d) la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura ed aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polvere;
- e) il lavaggio e la disinfezione degli arredi igienico-sanitari e dei relativi rivestimenti in piastrelle deve essere effettuata con specifico prodotto germicida e deodorante; dovranno essere utilizzati panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone, al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche
- f) la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere delle scale, personal computer, stampanti ecc;
- g) la pulizia a fondo, la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, ecc, deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire.

### Articolo 2

#### **DURATA DELLA CONVENZIONE E TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

La convenzione decorrerà dal 1.4.2016 ed avrà scadenza il 31.3.2019.

### Articolo 3

#### **IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo presunto del contratto è di € 34.500,00 (IVA 22% esclusa) così suddiviso:

Stazione appaltante	Importo complessivo (01/04/2016 - 31/03/2019)	Annotazioni
---------------------	--	-------------

Mercato Agroalimentare	€ 33.300,00	di cui € 8.325,00 per il 2016 € 11.100,00 per 2017 € 11.100,00 per 2018 € 2.775,00 per il 2019
Mercato di Zolino	€ 1.200,00	di cui € 300,00 per il 2016 € 400,00 per il 2017 € 400,00 per il 2018 € 100,00 per il 2019

#### 4.1 Variazioni

Ai sensi dell'articolo 311 del DPR 207/2010 saranno ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento dell'avvio della procedura, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei predetti casi il Comune di Imola potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire. Con l'accettazione del presente capitolato speciale, il fornitore si impegna sin d'ora a mantenere gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Inoltre saranno ammesse, nell'esclusivo interesse delle stazioni appaltanti, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente capoverso sono approvate dal responsabile del procedimento.

L'esecutore sarà obbligato ad assoggettarsi alle variazioni oggetto del presente articolo, alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

## 4.2 Revisione prezzi

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per il primo anno di durata dello stesso e pertanto sino al 31/03/2017.

Successivamente, su istanza motivata delle parti, eventuali richieste di revisione prezzo saranno valutate previo contraddittorio tra le parti, ad eccezione di quegli elementi di costo conoscibili alla data di presentazione dell'offerta economica (esempio indice inflazione programmata, applicazione contratti collettivi, ecc.). Le revisioni, nei termini di cui all'art. 115 del D. Lgs. n.163/2006, saranno operate sulla base di istruttoria condotta dal Responsabile di procedimento sulla base dei dati di cui all'art.7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso D. Lgs. 163/2006.

In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7 del D. Lgs. 163/2006, si farà riferimento all'indice FOI (famiglie operai-impiegati).

## Articolo 5

### COPERTURA ASSICURATIVA

La ditta aggiudicataria, con effetto dalla data di decorrenza del contratto e per tutta la sua durata, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicuratrice un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

- **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra i quali le stazioni appaltanti) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività di cui al presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a: committenza di lavori e servizi; danni a cose in consegna e/o custodia; danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato; danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la ditta, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo; danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la ditta - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

- **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavori (RCO):** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto dell'appalto (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui si avvalga) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro e euro 1.000.000,00 per persona.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle polizze non esonerano la ditta stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dalla ditta.

## **Articolo 6**

### **CONDIZIONI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm. e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto della presente procedura.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010, tutti i pagamenti delle fatture avverranno esclusivamente tramite conto corrente (bancario o postale) dedicato, anche se non invia esclusiva, alle commesse pubbliche e che sarà indicato a questa amministrazione committente, da parte della ditta aggiudicataria, prima dell'esecuzione del contratto.

In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato entro sette giorni dalla sua accensione.

Le fatture emesse alle singole stazioni appaltanti sono soggette alla disciplina giuridica dello split payment, pertanto al fine di poter procedere al pagamento è necessario che le stesse riportino la regolare dicitura prevista dalla normativa vigente "**Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter DPR n. 633/1972**".

Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto della normativa vigente in materia di **fatturazione elettronica** verso la Pubblica Amministrazione e dovranno indicare i seguenti elementi che verranno comunicati unitamente all'aggiudicazione definitiva ed in ogni ordinativo:

- riferimenti determinazione di aggiudicazione;
- riferimenti finanziari così come verranno indicati in ciascun ordinativo;
- CIG;
- Codice IPA di ciascuna stazione appaltante.

Il termine di pagamento del corrispettivo di cui all'art. 185 del TUEL è fissato nei termini previsti dalla normativa vigente, dopo avere accertato la regolarità del servizio prestato ex art. 307 del D.P.R. 207/2010 e previa acquisizione d'Ufficio del DURC ai sensi dell'art. 16, comma 10, della Legge n. 2 del 28.01.2009 e dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010.

Il termine di pagamento viene sospeso in caso di contestazione del servizio reso (ad esempio per inadempimento anche parziale, della prestazione) ovvero in caso di fatture non regolarmente compilate.

Qualora l'Amministrazione acquisisca un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto in sede di liquidazione della fattura l'importo corrispondente all'inadempienza ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010. Il rilascio da parte dello Sportello Unico di un DURC irregolare costituisce, inoltre, causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore della ditta appaltatrice

## **Articolo 7**

### **DUVRI**

L'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 delle Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" prevede la redazione, da parte del soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, di un Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (nel prosieguo DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere allegato al contratto d'opera o di appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Lo schema del DUVRI relativo al servizio oggetto del presente contratto viene predisposto con riferimento a ciascuna stazione appaltante.

Dall'analisi svolta, è emerso che i costi della sicurezza sono pari a zero.

È comunque onere della ditta aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.



## **Articolo 8**

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

La ditta aggiudicataria, nei termini richiesti dall'Amministrazione, dovrà costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, specificando gli importi per ciascuna stazione appaltante.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà permanere per l'intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l'aggiudicatario a ricostituire il valore qualora l'amministrazione si vedesse costretta ad escuterla in tutto o in parte. In particolare, in caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, l'importo originario dovrà essere reintegrato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, l'ente avrà la facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto all'articolo 9 del presente capitolato speciale.

La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio.

L'impresa contraente aggiudicataria ha la possibilità di presentare la cauzione definitiva calcolata come sopra, ed eventualmente ridotta del 50% qualora sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità.

## **Articolo 9**

### **RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dal D. Lgs. 163/2006 e dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, in caso di grave inadempienza da parte della ditta aggiudicataria del servizio delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente capitolato speciale, ciascuna stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile.

Ciascuna stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile – Clausola risolutiva espressa a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria del servizio nei seguenti casi:

- a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati dall'Amministrazione senza che sia stato preventivamente riprogrammata l'attività con gli uffici competenti;

- b) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010) (tale fattispecie comporta risoluzione di diritto);
- c) cessione del contratto (escluse le trasformazioni societarie) o il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato, il concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RG 16/03/1942 n. 267) dell'azienda o il suo fallimento;
- d) venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni poste a base di ammissione alla gara o per la quale l'affidatario ha ottenuto l'affidamento della presente servizio o dei requisiti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006;
- e) mancata costituzione, presentazione e reintegro della cauzione definitiva;
- f) comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'inoltro di n. 3 contestazioni scritte;
- g) applicazione a carico della ditta di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- h) sospensione o interruzione del servizio da parte per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- i) inadempimenti contrattuali che diano origine all'applicazione delle penali come sopra prescritto, qualora il ritardo nell'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo della cauzione definitiva;
- j) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- k) in caso di ottenimento, da parte del responsabile di procedimento, del DURC negativo per due volte consecutive;
- l) qualora i collaboratori a qualsiasi titolo della ditta fornitrice si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile.

Ai sensi dell'articolo 297 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici", all'esecuzione dei servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute agli articoli da 135 a 140 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii in materia di risoluzione del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di dritto con effetto immediato a seguito della comunicazione da parte del Comune di Imola, con raccomandata AR o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, riservandosi la facoltà di rivalersi sulla ditta a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti per tale causa.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione comunale il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la singola stazione appaltante, oltre all'applicazione delle eventuali penali, procederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'eventuale escussione in danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, la corresponsione delle

maggiori spese che la stessa dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale, comprese quelle per il ricorso ad un successivo classificato in graduatoria.

In caso di risoluzione del contratto per fatto del fornitore, verranno riconosciuti a quest'ultimo soltanto gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata ed accettata da ciascun servizio ordinante.

## **Articolo 10 SUBAPPALTO**

Le prestazioni oggetto della presente procedura potranno essere subappaltate entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale, a soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 5 della L. n. 381/1991 e previa presentazione del documento di inserimento delle persone svantaggiate.

Ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 comma 11 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate dal DPR 207/2010; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio affidato.

Secondo quanto disposto dall'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 tutte le prestazioni e le lavorazioni sono subappaltabili alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato (Modello A) le parti di servizio che intendono subappaltare;
2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Imola almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzioni delle relative prestazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'[articolo 38](#) del D. Lgs. 163/2006;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)" articolo 67 "Effetti delle misure di prevenzione").

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il [documento unico di regolarità contributiva](#) (DURC) è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice](#) civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, si specifica che le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune di Imola con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale.

La ditta si impegna altresì a inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente atto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante, nonché la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

## **Articolo 11**

### **VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

La Ditta dovrà comunicare a ciascuna stazione appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilità per eventuale ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione del contratto da parte della nuova impresa costituita in seguito alle variazioni intervenute, che dovrà comunque possedere il requisito di qualificazione richiesto per la partecipazione alla presente procedura.

## **Articolo 12**

### **PENALI**

Per verificare la regolarità del servizio, ciascuna stazione appaltante si avvarrà di personale di sua fiducia riservandosi la facoltà di effettuare gli accertamenti ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato speciale, il Responsabile del procedimento provvederà, in forma scritta (fax o posta elettronica) a contestare al fornitore le inadempienze riscontrate direttamente o su relazione del direttore dell'esecuzione. Il fornitore dovrà, in ogni caso, far pervenire in forma scritta le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di sette giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa, fermo restando l'obbligo di sanare la situazione che ha dato origine alla contestazione.

Qualora, a giudizio della stazione appaltante, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali previste:

- a) ***mancata pulizia***: qualora il fornitore non effettuasse le pulizie come da scheda attuativa, saltando la giornata o l'intervento programmato: penale pari a € 100,00 per ogni servizio non eseguito;
- b) ***pulizie insufficienti***: qualora il fornitore non effettuasse gli interventi prescritti nelle schede attuative, rispettando gli standard minimi indicati: penale pari a € 50,00 per ogni contestazione rilevata ed effettivamente comprovata;
- c) ***prodotti difformi***: nel caso in cui la ditta utilizzi prodotti con caratteristiche differenti da quelle indicate al paragrafo 3.2 verrà applicata una penale pari a € 100,00 per prodotto, salvo la refusione di eventuali danni cagionati;

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo pec) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto dell'ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le penali non potranno comunque essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Ai sensi dell'articolo 298 del DPR 207/2010, il direttore dell'esecuzione del contratto riferisce al responsabile di procedimento in merito ad eventuali ritardi rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'ammontare delle penalità derivanti dalle inadempienze sopra indicate, è addebitato sui crediti della ditta dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune di Imola a causa delle stesse.

Nel caso in cui le fattispecie di cui ai commi precedenti del presente articolo, si ripetano per 3 (tre) volte, la singola stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

### **Articolo 13**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 ss. mm., si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'abito della procedura in oggetto, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché alle attività ad essa correlate e conseguenti, ed alla successiva gestione contrattuale.

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Amministrazione interessato dal procedimento di affidamento della fornitura;
- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 15/2005;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

Il diritto d'accesso ai dati personali ed altri diritti dell'interessato sono elencati all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 ss. mm.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Imola; il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Federica Degli Esposti, Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e progetti Europei.

Il concorrente, con la presentazione della propria offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le esigenze concorsuali e contrattuali. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

### **Articolo 14**

#### **CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, il Nuovo Circondario Imolese e tutte le stazioni appaltanti estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell'Amministrazione.

Pertanto l'Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. 62/2013 nonché a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalle singole stazioni appaltanti.

#### **Articolo 15**

##### **FORO COMPETENTE**

È esclusa la competenza arbitrale.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Bologna.

#### **Articolo 19**

##### **SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese contrattuali sono a carico della ditta affidataria del servizio.

#### **Articolo 20**

##### **ACCETTAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE**

La ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficace a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. la ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, ed in particolare dichiara di conoscere ed accettare specificatamente i sotto elencati articoli del presente capitolato tecnico:

- articolo 1: Oggetto del contratto e condizioni di esecuzione del servizio
- articolo 4: Importo del contratto
- articolo 5: Copertura assicurativa
- articolo 6: Condizioni di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
- articolo 9: Risoluzione anticipata del contratto
- articolo 12: Penali

#### **Articolo 21**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla legislatura vigente in materia di:

- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
- D.P.R. 207/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006;
- Codice Civile.